



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 22.2.2024
C(2024) 1278 final*

*Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE {COM(2023) 462 final}.

La proposta di regolamento rivede l'attuale direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli¹ (direttiva sulla sicurezza dei giocattoli) con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la protezione dei bambini dai possibili rischi presenti nei giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche nocive. La proposta mira inoltre a ridurre l'elevato numero di giocattoli non sicuri che sono ancora venduti nell'UE, soprattutto online, rafforzando la parità di condizioni tra i giocattoli fabbricati nell'UE e quelli importati.

Al fine di rafforzare la protezione dalle sostanze chimiche nocive, la proposta non solo mantiene l'attuale divieto relativo alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), ma vieta anche l'uso di altre sostanze chimiche nocive nei giocattoli, Vieterà, ad esempio, l'uso nei giocattoli di sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino (interferenti endocrini) e di sostanze chimiche che incidono sul sistema respiratorio o che sono tossiche per un organo specifico. In base alle norme proposte, tutti i giocattoli dovranno disporre di un passaporto digitale del prodotto contenente informazioni sul giocattolo, tra cui le informazioni sulla conformità, che saranno immediatamente accessibili tramite un vettore di dati. Gli importatori dovranno presentare i passaporti digitali dei prodotti alle frontiere dell'UE, anche per i giocattoli venduti online.

La Commissione accoglie con favore l'ampio sostegno accordato dal Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta e la sua conclusione secondo cui la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. In particolare, la Commissione si compiace del fatto che il Senato della Repubblica ritenga la proposta adeguata per ridurre gli ostacoli al

¹ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

mercato interno, per garantire parità di condizioni per le imprese e per assicurare un livello elevato di protezione dei bambini, che sono particolarmente vulnerabili.

La Commissione ha preso debitamente atto delle raccomandazioni e dei rilievi espressi dal Senato della Repubblica. La Commissione è lieta di poter chiarire alcuni punti della proposta, confidando di poter così rispondere ai rilievi del Senato della Repubblica.

Riguardo all'opportunità di introdurre una distinzione in riferimento ai valori limite per le sostanze chimiche che si applicano ai giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 3 anni o destinati a essere portati alla bocca, la Commissione concorda sul fatto che tale distinzione possa essere necessaria in alcuni casi, ove ciò sia giustificato alla luce della maggiore esposizione a determinate sostanze chimiche. Si è considerato che le sostanze per le quali nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli sono previsti valori limite per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 3 anni o destinati a essere portati alla bocca, nella maggior parte dei casi, rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, pertanto nella proposta tali limiti sono stati estesi a tutti i giocattoli. Tuttavia nella proposta della Commissione alcuni valori limite continuano ad applicarsi solo ai giocattoli destinati ai bambini più piccoli o destinati a essere portati alla bocca. La Commissione ha inoltre proposto che al regolamento possano essere aggiunti, mediante atti delegati, valori limite differenziati. Per quanto riguarda le sostanze chimiche soggette a divieti generici sulla base delle loro proprietà pericolose (come le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), nella sua valutazione della direttiva² la Commissione ha constatato che le deroghe a tali divieti generici erano troppo ampie e consentivano ancora una presenza troppo elevata di tali sostanze nei giocattoli. Di conseguenza la Commissione ha proposto di limitare le possibilità di deroga ai divieti generici.

La Commissione ha preso atto dei rilievi espressi dal Senato della Repubblica per quanto riguarda la definizione di salute e l'inclusione della protezione della salute mentale nell'ambito di applicazione del regolamento proposto. Come indicato dalla Commissione nella sua proposta, la protezione della salute dei bambini non dovrebbe limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Ciò riflette la definizione di salute data dall'Organizzazione mondiale della sanità³. È inoltre in linea con il concetto di sicurezza di cui al recente regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti⁴.

La Commissione condivide le osservazioni del Senato della Repubblica circa la necessità di evitare la falsificazione del passaporto digitale del prodotto e di limitare gli oneri per

² Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Evaluation of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys" (SWD(2020) 288 final).

³ Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

⁴ Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).

l'industria derivanti dall'attuazione di tale passaporto. Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, la Commissione ha proposto di basarsi sul passaporto del prodotto previsto dal regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁵. I requisiti tecnici del passaporto del prodotto per i giocattoli devono essere stabiliti in un atto di esecuzione, che integrerà i requisiti tecnici che saranno elaborati per il passaporto del prodotto a norma del regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e terrà conto anche degli aspetti evidenziati dal Senato della Repubblica. Le autorità doganali effettueranno verifiche automatiche del passaporto del prodotto presentato, al fine di garantire che solo i giocattoli con un riferimento valido a un passaporto del prodotto siano immessi in libera pratica. La Commissione ritiene che i controlli doganali su ogni giocattolo che entra nel mercato dell'Unione effettuati attraverso il passaporto del prodotto, insieme alle disposizioni sulle vendite online di cui al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, garantiranno che solo giocattoli sicuri entrino nel mercato dell'Unione, anche quando sono venduti online.

La Commissione concorda sul fatto che sia fondamentale garantire la certezza del diritto e dare alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme. Per questo motivo nella sua proposta la Commissione ha previsto periodi transitori. Tuttavia, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per i bambini che giocano con i giocattoli, la Commissione ha proposto di limitare il periodo durante il quale i giocattoli già immessi sul mercato in conformità dell'attuale direttiva possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto.

Le considerazioni che precedono si riferiscono alla proposta iniziale della Commissione, attualmente oggetto di negoziati da parte dei legislatori (il Parlamento europeo e il Consiglio). Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso dei legislatori e alimenterà tali discussioni.

⁵ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, modifica il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (da pubblicare).

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Vicepresidente esecutivo

Thierry Breton
Membro della Commissione

